

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 65}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, BARACETTI, RODOTÀ, MACIS, LODA, ALINOVİ,
POLESELLO, FERRI, VIRGILI, CUFFARO, TORTORELLA,
BOTTARI, SPATARO, GASPAROTTO**

Presentata il 12 luglio 1983

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge riproduce quella presentata da un gruppo di deputati comunisti e della sinistra indipendente nella precedente legislatura. La proposta venne esaminata unitamente a quelle di altri gruppi dalla Commissione Affari costituzionali, che dopo la discussione generale nominò un apposito Comitato ristretto. Il Comitato dopo una visita conoscitiva in Friuli e in Sardegna e l'audizione dei rappresentanti delle altre regioni interessate e di esperti della materia iniziò la stesura di un testo unificato. L'attività del Comitato venne interrotta per lo scioglimento anticipato della Camera.

I proponenti nel ripresentare la proposta auspicano una sollecita definizione dell'iter legislativo per rispondere positivamente alle attese delle popolazioni interessate. L'articolato è il punto d'arrivo di varie linee di lavoro sia culturale sia

politico intorno alla questione delle minoranze linguistiche italiane.

La Repubblica, a norma degli articoli 3 e 6 della Costituzione, è tenuta a promuovere la parità linguistica tra i cittadini e a tutelare le minoranze linguistiche. Ciò significa da un lato promuovere la effettiva conquista della lingua nazionale (il che non sempre è stato fatto dalla scuola: ancora nel 1975 secondo i dati di una inchiesta demoscopica, 28 adulti su cento non sanno mai servirsi dell'italiano), dall'altro provvedere alla tutela dei gruppi linguistici di minoranza. Questi debbono essere intesi quali espressioni di specifiche identità e di valori umani e culturali non più comprimibili ed emarginabili allo stesso fine dell'arricchimento della cultura e dello sviluppo democratico e unitario del paese.

Nei confini dello Stato italiano alcuni gruppi linguistico-dialettali sono già ogget-

to di speciale tutela legislativa: il francese in Val d'Aosta (circa 110.000 parlanti), il tedesco (260.000) e il ladino (12.000) in Alto Adige, provincia di Bolzano, lo sloveno nelle province di Trieste e Gorizia (circa 80.000), sono tutelati da leggi ancorate a trattati internazionali nell'ambito di regioni a statuto speciale; il ladino è oggetto d'una legge protettiva anche in provincia di Trento.

Gli stessi gruppi linguistico-dialettali fuori dalle aree considerate (12.000 tedeschi del Monte Rosa, Bellunese eccetera, sloveni dell'Udinese, 54.000 ladini del Cadore) e numerosi altri attendono ancora una legislazione di tutela.

Numerose iniziative sia di carattere scientifico sia di carattere politico-culturale e anche istituzionale sono state dedicate a definire l'elenco dei gruppi linguistico-dialettali. A parte i convegni di studio della Società di Linguistica Italiana e la Conferenza internazionale delle minoranze promossa dalla Provincia di Trieste nel 1974, la questione è stata esplorata e definita da una vasta inchiesta promossa del Servizio studi della Camera nel 1972 e da un rapporto sintetico richiesto dallo stesso Servizio nel 1978 al professor Tullio De Mauro di Roma e al professor G.B. Pellegrini di Padova. Oltre quelle già menzionate, devono esser presi in considerazione i seguenti gruppi linguistico-dialettali: albanese (95.000 parlanti), catalano (15.000), friulano (700.000), francoprovenzale (70.000), neogreco (20.000), occitanico o provenzale (58.000), sardo (1 milione), serbocroato (3.000), zingaro (50.000).

Il Partito comunista italiano ha dato un consistente e continuo contributo di idee e di partecipazione a tutte le iniziative politiche e culturali che in ogni parte d'Italia si sono avute per affrontare e dibattere i problemi dei gruppi e delle minoranze linguistiche. Anche nel campo dell'iniziativa legislativa il gruppo parlamentare comunista è stato sempre presente con varie proposte a favore dei ladini, degli sloveni, dei friulani. Ora ritiene maturi i tempi per affrontare i problemi connessi alla tutela dei gruppi e delle

minoranze linguistiche nella loro globalità ed articolazione.

Per questo la proposta di legge che abbiamo l'onore di proporre all'attenzione e al dibattito delle altre forze politiche si presenta come una legge-quadro e di principi fondamentali che affida la salvaguardia dei valori e degli interessi dei gruppi e delle minoranze linguistiche a tutti i livelli delle organizzazioni statuali della Repubblica (organizzazioni centrali, Regioni, enti locali) ed all'iniziativa e all'impegno dei gruppi interessati.

Prima di passare all'illustrazione del testo ci pare importante richiamare l'attenzione sull'interpretazione e il significato da noi attribuito all'espressione « minoranze linguistiche » usata dall'articolo 6 della Costituzione. Non intendiamo richiamare in questa sede l'ampio e ricco dibattito politico, culturale e giuridico che tale espressione ha provocato e nel quale si sono riflesse diverse concezioni statuali, storiche e culturali ed esigenze complesse e diffuse dovute alla numerosa diversificazione delle situazioni concrete. Ci limitiamo a rendere esplicito di aver fatto nostra quella autorevole e moderna opinione del mondo culturale, sociale, linguistico-giuridico secondo la quale tale espressione deve essere intesa nel senso di comprendere, almeno potenzialmente, tanto quelle comunità o gruppi che si distinguono tra loro per l'uso di una varietà linguistica corrispondente ad un idioma principalmente usato in territori posti fuori dai confini dello Stato italiano, quanto quelle comunità e quei gruppi che usano varietà linguistiche a sé stanti (come il sardo e il ladino) o anche varietà dell'italiano diverse da quella assunta al ruolo di lingua ufficiale (quali quelle comunemente denominate dialetti). Un altro punto che ci sembra importante enucleare subito è quello che ci ha fatto ritenere la disciplina di garanzia prevista nella presente legge come « minimale ». Rispetto ad essa, infatti sia leggi nazionali speciali potranno provvedere per particolari gruppi linguistici (francese, tedesco, ladino, dolomitico, slo-

veno), sia le regioni a statuto speciale e delle province di Bolzano e di Trento potranno adottare misure di tutela ulteriori nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze legislative primarie.

Onorevoli colleghi, il testo è suddiviso in tre titoli, il secondo dei quali comprende le « norme statali » ed il terzo i « principi fondamentali della legislazione regionale », ha per scopo di consentire che in avvenire la tutela possa svilupparsi, oltre che a livello statale, anche a livello regionale, facendo cadere l'indirizzo politico giurisprudenziale che ha finora escluso qualunque competenza regionale in materia.

Il secondo comma dell'articolo 18, in particolare, tende ad aprire opportunità di sviluppo alla legislazione regionale, concernente questa materia anche ad opera delle regioni a statuto speciale: ciò potrebbe risultare importante, oltre che per le regioni di confine, per la regione sarda la quale costituisce il soggetto potenzialmente destinato a rappresentare meglio di ogni altro gli interessi del gruppo linguistico sardo.

Questo inquadramento generale della legge è completato mediante l'identificazione dei suoi fini fondamentali, contenuta nell'articolo 2, primo comma, e mediante la fissazione del principio del *favor* per la tutela, contenuto nell'articolo 1, terzo comma, il quale comporta l'applicazione della disciplina generale contenuta nella legge anche alle minoranze « speciali », ove essa risulti già favorevole:

a) in primo luogo si enuncia con chiarezza che la tutela generale è potenzialmente applicabile a qualunque gruppo linguistico minoritario e non soltanto a quelli elencati nell'articolo 1, secondo comma. Nel testo non si è provveduto a riconoscere direttamente alcun gruppo linguistico. Ciò da una parte per non irrigidire con decisioni legislative questioni che hanno bisogno di indagini scientifico-culturale e, dall'altra, per non accomunare situazioni storico-culturali che possono avere bisogno di forme di tutela differenziate;

b) tale principio è contemperato dall'altro in virtù del quale la tutela linguistica è applicabile soltanto a richiesta del gruppo interessato. Il potere di decidere sulle richieste è conferito a seconda dei casi, al Parlamento, al Consiglio regionale o alle autorità amministrative competenti; nei primi due casi almeno, è ovvio che la richiesta può essere accolta o respinta, oltre che sulla base di adeguati accertamenti di fatto, anche in base ad una valutazione di opportunità (articolo 3, terzo comma);

c) la tutela è fundamentalmente organizzata in base al principio territoriale, nel senso che i singoli istituti di garanzia trovano applicazione soltanto nel territorio dei comuni e delle circoscrizioni con riferimento alle quali sia stata accertata l'esistenza di uno o più gruppi e minoranze linguistiche. È tuttavia prevista l'estensione della tutela, a discrezione delle varie amministrazioni; anche ai gruppi di immigrati interni o di nomadi (articolo 5, ultimo comma) ed ai gruppi di stranieri residenti stabilmente in Italia (articolo 4, quarto comma).

È da segnalare l'articolo 6, il quale è stato scritto in forma di « novella » dello articolo 33 del testo unico per l'istruzione elementare, cioè della norma fondamentale di tutto l'attuale sistema della pubblica istruzione, in virtù della quale l'italiano è l'unica lingua utilizzabile nella scuola.

Analoga portata ha l'aggiunta di un comma alla corrispondente disposizione della legge sulla scuola materna statale (articolo 7).

Articolo 1. — In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione. Identifica il concetto di « minoranze linguistiche » con quello di « gruppi linguistici minoritari ». Affida la tutela di esse allo Stato, Regioni ed enti locali. Prevede la possibilità di tutela più accentuata per le cosiddette minoranze di confine.

Articolo 2. — Definisce il concetto di « tutela » come riconoscimento e difesa delle lingue diverse dall'italiano parlate sul territorio nazionale e dell'italiano, volta sia

a conservare le tradizioni dei gruppi minoritari sia a migliorare la conoscenza dell'italiano.

Articolo 3. — Stabilisce che l'applicazione delle norme di tutela è subordinata alla richiesta dei gruppi interessati e che non è vincolante ma subordinata a una valutazione politica.

Articolo 4. — Condiziona in ogni caso l'eventuale riconoscimento all'abitudine dell'uso della lingua e all'esistenza di una consistente produzione culturale. Il riconoscimento deve avvenire o con leggi regionali o statale.

Articolo 5. — Sono indicate le procedure democratiche per l'emanazione della legge e i limiti entro cui possono agire.

Articolo 6. — Consente (« può ») l'uso della lingua minoritaria, « insieme con lo italiano, come oggetto e come strumento d'insegnamento » nella scuola materna.

Articolo 7. — Prevede la possibilità di istituire nelle scuole elementari e medie dell'obbligo corsi integrativi d'insegnamento della lingua minoritaria e detta le modalità.

Articolo 9. — Rende facoltativa la partecipazione ai corsi eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 10. — Riguarda gli insegnanti di detti corsi.

Articolo 11. — Estende la normativa precedente ai corsi delle 15 ore, ai corsi di educazione permanente e quelli di formazione professionale.

Articolo 12. — Prevede la possibilità di iniziative di carattere sperimentale nel campo dello studio delle lingue minoritarie.

Articolo 13. — Prevede la possibilità dell'uso della lingua minoritaria nel corso dell'attività degli organi collegiali nei comuni fino a 5 mila abitanti delle aree determinate.

Articolo 14. — Prevede la possibilità, nella stessa ipotesi dell'articolo precedente, di pubblicare alcuni atti ufficiali anche nella lingua minoritaria.

Articolo 15. — Prevede la possibilità di istituire nelle stesse aree gradualmente sportelli cui siano addetti funzionari capaci di parlare la lingua minoritaria.

Articolo 16. — Prevede la possibilità che sempre nelle stesse aree i consigli comunali stabiliscano che toponomastica e segnaletica possono essere redatte nella lingua minoritaria.

Articolo 17. — La Commissione interparlamentare per la RAI-TV può disciplinare trasmissioni in lingue minoritarie nell'ambito dei programmi radiotelevisivi nazionali e regionali.

Articolo 18. — Rende le norme precedenti principi fondamentali cui la legislazione regionale deve attenersi e fa salve le più ampie competenze legislative delle regioni a statuto speciale e di Trento e Bolzano.

Articolo 19. — Prevede la possibilità di corsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti e degli addetti agli uffici che devono curare lingue minoritarie.

Articolo 20. — Le spese incontrate dagli enti locali sono considerate obbligatorie e rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento.

Articolo 21. — Le regioni nell'ambito della legislazione sulla protezione dei beni culturali prevedono e regolano la creazione di istituti per la difesa delle tradizioni linguistiche e culturali dei gruppi linguistici minoritari.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICABILITÀ
DELLA LEGGE

ART. 1.

La tutela garantita dagli articoli 3 e 6 della Costituzione, è compito comune dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, i quali vi provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in base alle norme e secondo i principi contenuti nella presente legge.

Leggi speciali, anche di carattere costituzionale, provvedono alla tutela del gruppo linguistico francese della Valle d'Aosta, dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, del gruppo linguistico ladino-dolomitico e del gruppo linguistico sloveno.

Salvo espressa deroga, la disciplina contenuta nella presente legge è applicabile anche alle minoranze indicate nel precedente comma, ove risulti ad esse più favorevole.

ART. 2.

La tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione comprende il riconoscimento, la difesa, la valorizzazione ed il recupero delle lingue diverse dall'italiano che siano parlate sul territorio dello Stato e dell'italiano. Tale tutela tende, tanto a conservare le tradizioni linguistiche diverse da quella italiana quanto a migliorare la conoscenza dell'italiano da parte dell'intera popolazione nazionale.

ART. 3.

Le norme di tutela trovano applicazione a richiesta dei gruppi interessati.

A questo fine essi sono rappresentati dagli organi dei comuni e delle circoscri-

zioni, da associazioni all'uopo costituite mediante istanze rivolte agli organi dello Stato o degli altri enti pubblici competenti a provvedere. Le istanze degli organi comunali o circoscrizionali assumono la forma della delibera consiliare, quelle delle associazioni sono regolate dallo statuto sociale e dalle norme del codice civile.

Gli organi competenti a provvedere sulle istanze, nel decidere su di esse, debbono contemperare le esigenze inerenti alla tutela con tutte le altre esigenze di interesse generale.

ART. 4.

La tutela stabilita dalla presente legge si applica ai gruppi di cittadini che lo richiedono nei modi di cui all'articolo 3 quando l'organo competente a promuovere il riconoscimento ai sensi del comma seguente accerti l'abitudine dell'uso della lingua e l'esistenza di una consistente produzione culturale nella lingua stessa.

Il riconoscimento del gruppo linguistico, nei modi indicati dall'articolo 5, ha luogo con legge della regione in cui esso vive, oppure con legge statale, ove esso comprenda nuclei di popolazione viventi in più regioni. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, è facoltà dei gruppi linguistici chiedere l'emanazione di singole leggi regionali in relazione ai singoli nuclei di popolazione, anche indipendentemente dall'adozione della legge statale.

Le amministrazioni statali, regionali e locali estendono per quanto è possibile la applicazione delle norme di tutela linguistica anche ai gruppi di cittadini stranieri residenti stabilmente in Italia.

ART. 5.

La legge statale o regionale che stabilisce l'applicazione del regime di tutela in relazione ad uno o più gruppi linguistici determina, per ciascuno di essi, l'ambito territoriale della tutela stessa con riferimento al territorio di uno o più comuni o circoscrizioni.

Il procedimento di formazione della legge suddetta può essere iniziato, oltre che nelle forme previste in via generale, sulla base di un'istanza presentata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 3, secondo comma, ed indirizzata al Presidente della giunta regionale oppure al Presidente del Consiglio dei ministri. Sull'istanza devono pronunciarsi, con parere obbligatorio ma non vincolante, i consigli comunali o circoscrizionali interessati, sempre che essi non ne siano i proponenti; possono inoltre essere sentiti pareri di organi tecnici, di associazioni e di esperti. Si prescinde da questi ultimi pareri ove essi non siano espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal comma precedente, il disegno di legge è presentato d'ufficio dalla Giunta regionale o dal Governo sulla base delle istanze e dei pareri raccolti e deve contenere l'indicazione della lingua di ciascun gruppo linguistico da tutelare e dei territori comunali o circoscrizionali cui la relativa tutela debba riferirsi. Ove la lingua non sia stata descritta in grammatiche e dizionari essa verrà individuata mediante una relazione tecnica redatta da un esperto ed allegata al disegno di legge.

Ove il riconoscimento del gruppo linguistico sia avvenuto con legge statale, la legge regionale potrà specificare o modificare le aree comprese nel territorio regionale cui la tutela debba essere applicata con riferimento a quel gruppo linguistico.

Le amministrazioni statali, regionali e locali applicheranno altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, analoghe forme di tutela svincolate da riferimenti territoriali, ove già appaia opportuno per dare attuazione ai principi stabiliti dalla presente legge in relazione agli immigrati ed ai nomadi.

TITOLO II NORME STATALI

ART. 6.

L'articolo 33 del testo unico per la istruzione elementare, approvato con regio

decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

« In tutte le scuole elementari dello Stato l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Tuttavia la lingua materna degli alunni, se diversa dall'italiano, può sempre essere usata al fine di facilitare l'apprendimento della lingua italiana e di realizzare la tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione ».

ART. 7.

All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante l'ordinamento della scuola materna statale, è aggiunto il seguente comma:

« Nella scuola materna statale gli insegnanti devono promuovere l'apprendimento della lingua italiana da parte dei bambini, temperando tale obiettivo col rispetto della cultura locale e delle tradizioni linguistiche degli appartenenti a gruppi linguistici diversi dall'italiano. A tal fine la lingua di questi ultimi può essere usata insieme con l'italiano come oggetto e come strumento d'insegnamento ».

ART. 8.

I rappresentanti dei gruppi linguistici possono chiedere che presso le scuole elementari e medie dell'obbligo delle aree determinate a norma dell'articolo 5 vengano istituiti corsi per l'insegnamento della loro lingua materna come materia integrativa dell'insegnamento della lingua italiana. In tal caso l'insegnamento di lettere italiane, storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica dovrà comprendere il patrimonio storico-culturale della lingua materna.

Le relative richieste, presentate al provveditore agli studi oppure a qualunque capo d'istituto, sono trasmesse d'ufficio entro otto giorni dalla presentazione al consiglio scolastico competente a deliberare

su di esse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, corredato di un motivato parere del provveditore o del capo di istituto che le ha ricevute. Il consiglio scolastico si pronuncia su di esse entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il parere vincolante dei consigli comunali o circoscrizionali interessati, sempre che essi non si identifichino nel richiedente, e quello facoltativo di altri organi pubblici, di associazioni o di esperti.

ART. 9.

Ove i corsi di lingua materna di cui all'articolo precedente siano istituiti, è consentito l'esonero degli alunni dalla loro frequenza.

ART. 10.

All'effettuazione dei corsi di lingua materna sono preposti insegnanti designati dal consiglio scolastico distrettuale, anche in deroga alle norme generali sull'assegnazione degli incarichi di insegnamento.

ART. 11.

Quanto disposto dai precedenti articoli vale anche per i corsi delle 150 ore per lavoratori istituiti presso le scuole statali, per i corsi di educazione permanente degli adulti e per i corsi di formazione professionale.

ART. 12.

Iniziative nel campo dello studio delle lingue diverse dall'italiano e della cultura locale possono altresì essere adottate nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e possono costituire attività scolastiche integrative ai sensi degli articoli 2, 7 e 15 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

ART. 13.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5, i membri degli organi collegiali elettivi dei comuni fino a 5 mila abitanti possono usare la loro lingua nel corso dell'attività degli organi medesimi.

Tuttavia, quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, le dichiarazioni comunque suscettibili di produrre effetti giuridici dovranno essere espresse anche in italiano a pena di nullità.

ART. 14.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5 il consiglio comunale dei comuni fino a 5 mila abitanti o il consiglio circoscrizionale possono deliberare di provvedere, a proprie spese, alla pubblicazione di atti ufficiali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali nella lingua del gruppo linguistico riconosciuto.

ART. 15.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5, le amministrazioni statali, regionali e locali, nonché quelle degli enti pubblici non territoriali, nell'esercizio dei poteri di organizzazione dei propri uffici, potranno provvedere gradualmente all'istituzione di sportelli cui siano addetti funzionari capaci di parlare con gli appartenenti ai gruppi linguistici diversi dall'italiano nella loro lingua.

ART. 16.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5, la toponomastica ufficiale, la segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e le insegne degli uffici pubblici saranno redatte anche nella lingua del gruppo linguistico, ove deliberi in tal senso il consiglio comunale o il consiglio circoscrizionale.

ART. 17.

Nell'ambito dei programmi radiotelevisivi nazionali e regionali sono inserite trasmissioni nelle lingue materne dei gruppi linguistici con modalità stabilite dalla Commissione interparlamentare per la RAI-TV, sentiti i comitati regionali radiotelevisivi.

TITOLO III

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
LEGISLAZIONE REGIONALE

ART. 18.

Le disposizioni contenute nei precedenti titoli costituiscono principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato ai fini dell'esercizio delle potestà legislative regionali.

Le disposizioni della presente legge non impediscono l'adozione di ulteriori misure di tutela dei gruppi linguistici da parte delle regioni a statuto speciale e delle province di Bolzano e di Trento nell'esercizio delle loro competenze legislative primarie.

ART. 19.

Gli istituti regionali per l'aggiornamento educativo, con la collaborazione delle università, istituiscono corsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti che operano nelle aree determinate a norma dell'articolo 5. Analogamente corsi di formazione ed aggiornamento possono essere istituiti per gli addetti agli uffici di cui all'articolo 15.

ART. 20.

Le spese incontrate dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi inerenti alla presente legge costituiscono spese ob-

bligatorie ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; il 75 per cento di tali spese viene rimborsato agli enti medesimi da parte dello Stato.

ART. 21.

Le regioni, anche a statuto speciale, e le province di Bolzano e Trento prevedono e regolano, nell'ambito della legislazione sulla protezione dei beni culturali, la creazione di istituti per la difesa delle tradizioni linguistiche e culturali dei gruppi linguistici riconosciuti.